

XXXIV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE
Catania 4- 5- 6 ottobre 2018

Mozione statutaria di emendamento del n.2 del preambolo e dell'art. 4, comma 3 dello Statuto di Attuazione dell'art. 39 comma 3 della Legge 247/2012

Mozione elaborata dalla Rete dei Comitati Pari Opportunità della Sicilia e presentata dall'avv. Antonella Macaluso, Presidente del CPO di Caltanissetta.

PREMESSO CHE

La nascita dei primi Comitati Pari Opportunità risale alla fine degli anni ottanta all'interno delle pubbliche amministrazioni e in organizzazioni private, a seguito dell'evoluzione della legislazione nazionale e comunitaria in materia di pari opportunità, con lo scopo di promuovere concretamente l'attuazione dei principi di uguaglianza e pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori, facendo sì che l'essere donne o uomini non costituisca fattore di discriminazione sul lavoro e per l'eliminazione e la prevenzione di ogni forma di discriminazione.

Le indicazioni che riguardano i Comitati Pari Opportunità sono contenute in diversi testi di legge e altre fonti (decreti, circolari, ecc.) qui di seguito riportate:

Legge 10 aprile 1991, n. 125 "Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro";

Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 "Razionalizzazione dell'organizzazione delle Amministrazioni Pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421" (abrogato);

Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche";

Circolare 24 marzo 1993, n. 12, Presidenza del Consiglio dei Ministri "Gestione delle risorse umane e pari opportunità. Indirizzi applicativi direttive CE. Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29"

Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246";

Direttiva 23 maggio 2007, Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione e Ministra per i Diritti e Pari Opportunità "Sulle misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle Amministrazioni Pubbliche";

Legge 4 novembre 2010, n. 183 "Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro".

Infine, la legge di riforma forense, la n.247 del 2012, all'art. 25 ha previsto al punto n.4 che: "Presso ogni consiglio dell'ordine é costituito il comitato pari opportunità degli avvocati, eletto con le modalità stabilite con regolamento approvato dal consiglio dell'ordine". Introduce, dunque, l'obbligatorietà dei Comitati Pari Opportunità, con modalità elettive, con lo scopo precipuo di attuare la rimozione di ogni forma di discriminazione nella professione forense.

Fatta questa premessa, si rileva che, nonostante l'introduzione dell'obbligatorietà dei Comitati Pari Opportunità presso ogni Consiglio dell'Ordine, eletti direttamente dalla base, lo Statuto di Attuazione dell'art. 39 comma 3 della Legge 247/2012 non riconosce i CPO e, conseguentemente, all'art. 4, comma 3, non ne prevede la partecipazione di diritto dei suoi legali rappresentanti.

La presente mozione, pertanto, viene sottoposta al vaglio dell'assemblea congressuale, al fine di superare la palese discriminazione contenuta nel preambolo al n.2, che prevede: "[2] L'ordinamento professionale, per la prima volta, riconosce espressamente il ruolo delle Associazioni forensi che sono chiamate, tra l'altro, a concorrere sia all'attuazione regolamentare della legge (con i pareri da rilasciare al CNF ai sensi dell'art. 1, comma 3) che alla cogestione del sistema formativo

(d'accesso, continuo e specialistico).” e non anche i Comitati Pari Opportunità e nella disposizione dell'art. 4, comma 3 dello Statuto di attuazione dell'art. 39, co. 3, L. 247/2012, che testualmente recita: “3. Partecipano al Congresso i legali rappresentanti in carica al momento dello svolgimento delle sessioni congressuali, rispettivamente delle Unioni, delle Associazioni forensi e delle Associazioni specialistiche.” e non anche i Comitati Pari Opportunità.

Al fine di essere coerente con l'intero sistema normativo che regola la composizione dei vari organi di rappresentanza, con i principi dell'ordinamento professionale forense, con le politiche di genere e, inoltre, con le finalità e le competenze attribuite ai CPO e al fine di eliminare disparità e discriminazioni, essendo i CPO di base elettiva, espressamente previsti dall'art. 25 comma 4 Legge 247/2012, si chiede che la massima assise si pronunci per l'accoglimento e la conseguente modifica:

del Preambolo, prevedendo l'esplicito riconoscimento dei Comitati Pari Opportunità e **del comma 3 dell'art. 4 (Delegati al Congresso)** in cui è previsto che “Partecipano al Congresso i legali rappresentanti in carica al momento dello svolgimento delle sessioni congressuali, rispettivamente delle Unioni, delle Associazioni forensi e delle Associazioni specialistiche”, escludendo dalla norma i Presidenti dei CPO regolarmente costituiti presso i COA su base elettiva, ai sensi dell'art. 25, comma 4 Legge 247/2012.

Si propone, pertanto, il riconoscimento nel Preambolo dei Comitati Pari Opportunità, per le competenze attribuite dalla legge, e l'inserimento, nel comma 3 dell'art. 4 dello statuto di attuazione dell'art. 39, comma 3 della legge 247/2012, come partecipanti al Congresso, dei Presidenti dei CPO, in carica al momento dello svolgimento delle sessioni congressuali.

TESTO VIGENTE

Preambolo

[2] L'ordinamento professionale, per la prima volta, riconosce espressamente il ruolo delle Associazioni forensi che sono chiamate, tra l'altro, a concorrere sia all'attuazione regolamentare della legge (con i pareri da rilasciare al CNF ai sensi dell'art. 1, comma 3) che alla gestione del sistema formativo (d'accesso, continuo e specialistico).

Art. 4, comma 3

“Partecipano al Congresso i legali rappresentanti in carica al momento dello svolgimento delle sessioni congressuali, rispettivamente delle Unioni, delle Associazioni forensi e delle Associazioni specialistiche”

TESTO EMENDATO

Preambolo

[2] L'ordinamento professionale, per la prima volta, riconosce espressamente il ruolo dei Comitati Pari Opportunità, su base elettiva, per le competenze attribuitegli dalla legge, nonché le Associazioni forensi che sono chiamate, tra l'altro, a concorrere sia all'attuazione regolamentare della legge (con i pareri da rilasciare al CNF ai sensi dell'art. 1, comma 3) che alla gestione del sistema formativo (d'accesso, continuo e specialistico).

Art.4, comma 3

“Partecipano al Congresso i legali rappresentanti in carica al momento dello svolgimento delle sessioni congressuali, rispettivamente delle Unioni, delle Associazioni forensi e delle Associazioni specialistiche e i Presidenti dei CPO regolarmente costituiti, in carica al momento dello svolgimento delle sessioni congressuali.

Caltanissetta, 30.08.2018

Avv. Antonella Macaluso